

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Ripartizione del costo fiscale originario nell'ipotesi di scissione

di **Sandro Cerato**

L'operazione di **scissione** è caratterizzata dalla **neutralità fiscale**, oltre che in capo alle **società partecipanti** alla medesima, anche in capo ai **soci** della società scissa. In particolare, la sostituzione delle partecipazioni nella società scissa con le partecipazioni nella società beneficiaria **non genera materia imponibile**, né costi fiscalmente deducibili, in capo ai soci. Tale principio risulta dalla lettura dell'articolo 173, terzo comma, del Tuir, il quale afferma: *"Il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce né realizzo né distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze né conseguimento di ricavi per i soci della società scissa, fatta salva l'applicazione, in caso di conguaglio, dell'articolo 47, comma 7, e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e 87"*. Di conseguenza, per ciascun socio, la somma dei valori fiscali delle partecipazioni ricevute dovrà **coincidere**, necessariamente, con il **valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni rispettivamente detenute dai medesimi soci nella società scissa prima dell'operazione di scissione**.

L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 52/E/2015, ha evidenziato come il dato normativo, di per sé stesso, non fornisca alcuna indicazione in merito al **criterio da utilizzare per la ripartizione del costo fiscale originario tra le partecipazioni assegnate nella società beneficiaria e la partecipazione** che, eventualmente, **residua** nella società scissa. Ciò nonostante, nella relazione illustrativa all'articolo 1 del D.Lgs. 543/1992, il legislatore tributario ha affermato che *"il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione originaria si trasferisce sull'insieme di quelle ricevute in cambio e della eventuale quota non sostituita della partecipazione originaria, ripartendosi tra tutte in proporzione dei valori alle stesse attribuibili ai fini della determinazione del rapporto di cambio"*.

Risulta quindi che, ai fini della ripartizione del costo fiscale delle partecipazioni originariamente detenute nella società scissa, occorra fare riferimento:

- alla **suddivisione del valore effettivo del patrimonio netto della società scissa tra le società partecipanti alla scissione**;
- e a **come la suddivisione si rifletta sul valore effettivo delle partecipazioni attribuite e/o rimaste a ciascun socio per effetto della scissione medesima**.

In particolare, con riferimento a ciascun socio, ha affermato l'Amministrazione finanziaria, la suddivisione del valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione originariamente detenuta nella società scissa dovrà rispettare la proporzione esistente tra:

- il **valore effettivo delle partecipazioni ricevute** in ciascuna società beneficiaria;

- rispetto al **valore effettivo della partecipazione detenuta da ciascun socio nella società scissa prima dell'operazione di scissione stessa.**

In pratica, il valore fiscale della partecipazione originariamente detenuta da ciascun socio nella società scissa dovrà essere attribuito alla partecipazione ricevuta nella società beneficiaria e, **per differenza**, alla partecipazione che residua nella società scissa, **a prescindere dalla percentuale di partecipazione al capitale sociale attribuita a ciascun socio**, rispettivamente, nella società scissa e nella società beneficiaria per effetto della scissione medesima. Tale criterio, ha precisato l'Agenzia delle entrate, deve essere applicato anche alle ipotesi di **scissione proporzionale**.